

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 aprile 2022, n. 047/Pres.

**Regolamento recante norme di disciplina degli strumenti di autotutela in dotazione alla polizia locale, in attuazione dell'articolo 24, comma 2, della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale).**

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Strumenti di autotutela
- Art. 3 Finalità e caratteristiche
- Art. 4 Procedure di adozione ed uso
- Art. 5 Formazione all'uso
- Art. 6 Registro di carico e scarico e modalità di custodia e conservazione
- Art. 7 Abrogazioni
- Art. 8 Entrata in vigore

Allegato A - Caratteristiche degli strumenti di autotutela

Art. 1  
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina i tipi e le caratteristiche, nonché la formazione all'uso degli strumenti di autotutela per gli operatori di polizia locale, in attuazione dell'articolo 24, comma 2, della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale).

Art. 2  
(Strumenti di autotutela)

1. Gli operatori di polizia locale possono essere dotati di strumenti di autotutela che non siano classificati come arma ai sensi della normativa statale.

2. Ai fini del presente regolamento, per strumenti di autotutela si intendono il bastone estensibile e lo spray antiaggressione.

Art. 3  
(Finalità e caratteristiche)

1. Gli strumenti di autotutela, di limitato impatto visivo, hanno natura e scopi esclusivamente difensivi e dissuasivi, per la prevenzione e la protezione dai rischi professionali e per la tutela della propria incolumità personale.

2. Le caratteristiche degli strumenti di autotutela sono disciplinate nell'allegato A.

Art. 4  
(Procedure di adozione ed uso)

1. Le amministrazioni locali che adottano gli strumenti di autotutela provvedono a disciplinare, nel regolamento del Corpo o del Servizio di polizia locale, la dotazione degli strumenti di autotutela per gli operatori di polizia locale.

2. Ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge regionale 5/2021, qualora nel regolamento del Corpo o del Servizio di polizia locale non risulti determinata o determinabile l'indicazione dei compiti per i quali il personale di polizia locale espleta servizio con strumenti di autotutela, quest'ultimo si intende prestato per i servizi di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza.

Art. 5  
*(Formazione all'uso)*

1. L'assegnazione degli strumenti di autotutela può avvenire esclusivamente dopo l'effettuazione di un corso che preveda l'addestramento all'uso e la formazione sui presupposti normativi che ne legittimino l'eventuale utilizzo e sulle modalità di impiego in sicurezza.

2. Il corso di cui al comma 1 è disciplinato nell'ambito del programma formativo regionale per la polizia locale di cui all'articolo 26, comma 6, della legge regionale 5/2021.

3. Agli operatori che frequentino il corso di cui al comma 1 con esito positivo viene rilasciato un attestato di idoneità che costituisce condizione essenziale per la presa in carico e l'uso degli strumenti di autotutela.

4. Il Comandante del Corpo o il Responsabile del Servizio di polizia locale dà atto nel provvedimento di assegnazione dell'avvenuta formazione.

Art. 6  
*(Registro di carico e scarico e modalità di custodia e conservazione)*

1. Nel regolamento di cui all'articolo 4, comma 1, è prevista l'adozione di un registro di carico e scarico per gli strumenti di autotutela, nel quale sono annotati la presa in carico e la restituzione degli stessi, nonché le sostituzioni delle parti soggette a consumo o a deterioramento.

2. Gli strumenti di autotutela possono costituire dotazione di reparto ovvero essere assegnati in via continuativa agli operatori abilitati, i quali rispondono personalmente dell'utilizzo, della custodia e della conservazione degli stessi.

3. Gli strumenti di autotutela che non risultino assegnati e i loro eventuali ricambi sono custoditi in armadi dedicati, collocati in locali atti a garantire la sicurezza e la conservazione degli stessi.

4. E' compito dei singoli Corpi o Servizi di polizia locale individuare uno o più responsabili dei materiali e della tenuta dei registri di cui al comma 1.

Art. 7  
*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogati:
- a) il decreto del Presidente della Regione 31 gennaio 2011, n. 12 (Regolamento recante norme di disciplina degli strumenti di autotutela in dotazione alla polizia locale, in attuazione dell'articolo 18, comma 2, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale));
  - b) il decreto del Presidente della Regione 8 aprile 2019, n. 64 (Regolamento di modifica al regolamento recante norme di disciplina degli strumenti di autotutela in dotazione alla polizia locale, in attuazione dell'articolo 18, comma 2, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), emanato con decreto del Presidente della Regione 31 gennaio 2011, n. 12).

Art. 8  
*(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

## **Allegato A**

(riferito all'articolo 3, comma 2)

### **Caratteristiche degli strumenti di autotutela**

#### **1. Bastone estensibile.**

Il bastone estensibile consiste in un dispositivo, in materiale sintetico, di colore nero, composto da elementi telescopici che, in condizione di non utilizzo, rimangono chiusi l'uno all'interno dell'altro, bloccabili in posizione estesa.

Il dispositivo ha una lunghezza totale, in condizione aperta, di circa 60 cm, in condizione chiusa, di circa 30 cm, un diametro di circa 2 cm e un peso non superiore a 250 g.

Lo strumento è strutturato in modo che non si verifichino aperture accidentali.

Ogni strumento reca un numero identificativo e l'indicazione dell'Ente proprietario.

#### **2. Spray antiaggressione.**

Lo spray antiaggressione rientra tra quelli non classificati come arma dal Ministero competente.